



Associazione Volontari di Protezione Civile
"Madonna della Fiducia" O.D.V.
Largo Santa Maria del Popolo n.3 73010 Surbo (Le)
Tel. 380.1003031 -347.2283713 CF: 93116850756
E-mail: info@protezionecivilegiorgilorio.it
Pec: procivgiorgilorio@pec.it



Verbale di assemblea straordinaria del 02/05/2024

L'anno 2024, il giorno 02, del mese di Maggio, alle ore 19:30, presso la sede in Largo Santa Maria del Popolo n°3, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione volontari di Protezione Civile "Madonna della Fiducia" con sede in Surbo (LE).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Rubano Alfonso, verbalizza la Sig.ra Vergallo Carmina.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissione all'albo dell'Associazione, come regolamentato da Statuto.

-L' Assemblea viene dichiarata valida in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci presenti, in quanto la prima convocazione è stata dichiarata nulla per il non raggiungimento della presenza minima di soci.

RISULTANO PRESENTI:

Rubano Alfonso	Sabato Micaela
Vergallo Carmina	Rubano Manuel
Toraldo Salvatore Ettore	Marulli Romina
Greco Marianna	Rubano Vincenzo
Greco Mirko	Carluccio Mattia
Tarantino Giovanni Raffaele	

IN BLU I SOCI PRESENTI IN TELECONFERENZA

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica articolo 28 statuto associativo;
- 2) Vari ed eventuali;



Punto 1

Il Presidente espone agli Associati che con la comunicazione da parte degli uffici del RUNTS ricevuta in data 23/04/2024 avente protocollo numero: 0198334/2024 si chiede, alla suddetta Associazione, di modificare l'art.28 dello statuto associativo entro il 25/05/2024, pena la cancellazione dai registri del RUNTS.

In particolar modo, spiega il Presidente Rubano, la necessità di modificare l'articolo 28 "Possibilità di associarsi" dello Statuto Associativo che attualmente pone il limite di anni 16 per la possibilità di diventare socio della suddetta Organizzazione Di Volontariato con ciò contravvenendo al principio di uguaglianza e libero accesso alla vita associativa a cui l'Associazione dovrebbe conformarsi, non ponendo limiti e/o discriminazioni di sorta tra quanti volessero prendere parte alle attività dell'associazione.

Si propone agli associati, quindi, di modificare l'articolo in questione eliminando il limite di età per poter prendere parte alla vita dell'Associazione. Gli Associati presenti **votano favorevolmente all'unanimità** per la modifica dell'art 28 dello statuto Associativo.

Gli Associati incaricano il Consiglio Direttivo di adempiere le procedure che consentono la registrazione dello Statuto Associativo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, e di comunicare tempestivamente agli uffici del RUNTS l'avvenuta modifica dello Statuto, in modo tale da concludere gli adempimenti per l'iscrizione della suddetta Organizzazione Di Volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente constatato che non ci sono vari ed eventuali dichiara sciolta la seduta alle ore 20:10.

La Segretaria

Virgilio Colonna

Il Presidente

Rubano Alfonso

Alfonso Rubano

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
il 03/05/2024 al n° 623 serie 3
versati € 700 (ESENTE)
con Mod. F24 da



IL COORDINATORE FRONT-OFFICE
Alfonso Biagio Cirino Carluccio*
*Firma su delega del Direttore Provinciale

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE “*MADONNA DELLA FIDUCIA*” O.D.V.

STATUTO



Largo Santa Maria del Popolo n°3 -

73010 Surbo (Le)

Tel. (+39)380-1003031

Codice fiscale: 93116850756

E-mail: info@protezionecivilegiorgilorio.it

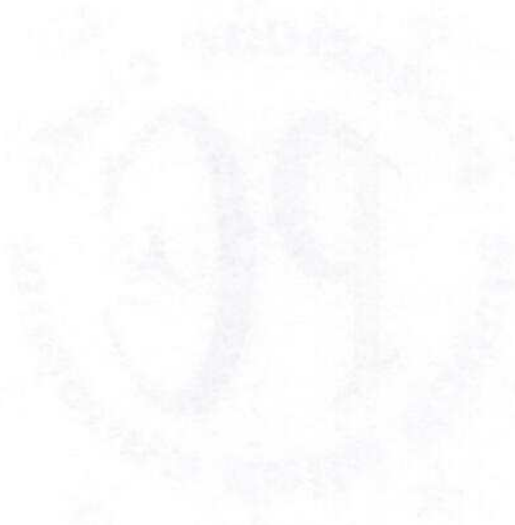
PEC: procivgiorgilorio@pec.it

Fondata il 17/07/2003 in Lizzanello (LE)





STATUTO



Artigo 1.º - O presente estatuto é aprovado pela Assembleia Geral da Associação, reunida em sessão ordinária, em 15 de Maio de 1990, com a seguinte redacção:

Artigo 2.º - A Associação tem por objecto a realização de actividades de defesa civil, nomeadamente a organização de cursos, reuniões, exposições, demonstrações, etc., com o objectivo de promover a educação e a formação da população para a defesa civil.

Artigo 3.º - A Associação é constituída por membros efectivos, associados e honorários.

Artigo 4.º - Os membros efectivos são aqueles que, tendo pago a quota de admissão e a quota anual, têm direito a votar e a serem eleitos para os órgãos da Associação.

Artigo 5.º - Os associados são aqueles que, tendo pago a quota de admissão e a quota anual, não têm direito a votar e a serem eleitos para os órgãos da Associação.

Artigo 6.º - Os honorários são aqueles que, tendo pago a quota de admissão e a quota anual, não têm direito a votar e a serem eleitos para os órgãos da Associação.

Sommario.....	3
Costituzione, denominazione, sede e durata.....	4
Scopo e attività.....	5
I volontari.....	7
Patrimonio ed entrate.....	8
Esercizio sociale e bilancio.....	10
Associati.....	11
Diritti e doveri degli Associati.....	13
Organi sociali e cariche elettive.....	16
Assemblea degli Associati.....	16
Il Consiglio Direttivo.....	20
Il Presidente.....	26
Il Tesoriere.....	27
Il Segretario	28
Organo di Controllo.....	29
Revisione dei conti	30
Il Vicepresidente.....	30
Libri sociali.....	31
Scioglimento dell'Associazione	32
Disposizioni transitorie e finali	32
NOTE.....	33

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione denominata "Associazione Volontari di Protezione Civile Madonna della Fiducia".

Anche abbreviabile come "MDF Giorgilorio"

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il nome dell'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ODV".

Art 2 - Sede

L'associazione "Associazione Volontari di Protezione Civile Madonna della Fiducia" (d'ora in avanti "Associazione") è costituita con sede in Surbo (LE), alla via Largo Santa Maria del Popolo n.3 (CAP: 73010).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può, con sue apposite deliberazioni, istituire sedi secondarie, succursali, distaccamenti operativi, uffici di rappresentanza e sessioni distaccate in Provincia di Lecce, ovvero altre località della regione Puglia o sul territorio nazionale.

Art. 3 - Forma giuridica

L'Associazione è costituita e organizzata quale ente del terzo settore, in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi dell'Art. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", e successive modificazioni.

Art. 4 - Principi e Durata

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Non sono ammesse discriminazioni sulla base di sesso, genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, nonché ogni altra fattispecie riconosciuta dalla legge come discriminazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



Scopo e attività

Art. 5 - Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 6 - Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 (lettere riportate) del d.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" aventi come oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni (Art.5, comma 1, lett.A del d.lgs n.117/2017)
- interventi e prestazioni sanitarie (Art.5, comma 1 lett. B del d.lgs. n. 117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. C del d.lgs. n. 117/2017);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. D del d.lgs. n. 117/2017);
- Interventi e servizi finanziati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281 (Art 5, comma 1 lett. E del d.lgs n.117/2017)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. F del d.lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione (art. 5, comma 1, lett. I del d.lgs. n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art 5, comma 1 lett. K del d.lgs n.117/2017)

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lett. M del d.lgs. n. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Art. 5 del "Codice del Terzo Settore" (art. 5, comma 1, lett. U del d.lgs. n. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. V del d.lgs. n. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. W del d.lgs. n. 117/2017);
- Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. Y del d.lgs. n. 117/2017).

Più nel concreto, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono attività esperibili dall'Associazione:

- Promuovere e svolgere ogni iniziativa inerente alle attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile;
- Organizzare forme di intervento istitutivo di opportuni servizi di prevenzione e previsione, nonché di assistenza e soccorso anche con idonei mezzi ed attrezzature;
- Progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile, salvaguardia dell'ambiente, ed ogni altro ambito in cui opera l'Associazione;
- Operare nel campo delle radio e delle telecomunicazioni, con attività strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Effettuare attività di antincendio boschivo e di interfaccia, ovvero per la salvaguardia del patrimonio ambientale, la ricerca di persone disperse, la ricerca e la formazione negli ambiti in cui l'Associazione opera;
- Promuovere ed organizzare incontri per la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni ed al loro soddisfacimento;
- Effettuare, per il raggiungimento delle finalità statutarie e degli scopi associativi, ogni altra attività ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo purché compatibile con le attività di interesse generale esperibili dall'Associazione secondo quanto previsto del presente statuto;

Art. 7 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.



L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Attività di finanziamento

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in ogni caso in conformità a quanto disposto dalla legge.

Art. 9 - Svolgimento attività

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione può, altresì, aderire anche ad altri organismi (incluse le reti associative), di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di Protezione Civile, e comunque compatibili con le attività di interesse generale esperibili dall'Associazione secondo il presente Statuto, nel quadro di una relazione diretta con enti pubblici e privati, nonché prestare assistenza tecnico logistica agli organizzatori di eventi diversi, manifestazioni sportive culturali e religiose, fatto salvo che esse risultino legittimamente eseguibili dai propri aderenti.

In ogni caso, l'impiego di stemmi o emblemi riconducibili all'attività di Protezione Civile dovrà essere compatibile con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 - Prestazioni di lavoro retribuite

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, ovvero il 50% del numero di volontari.

I volontari

Art. 11 - Definizione di volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale e continuativo, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro (diretti o indiretti), ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



Art. 12 - Registro e assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che svolgano regolarmente attività di volontariato per l'associazione (d'ora in avanti "volontari") sono iscritti in un apposito registro.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Rimborsi ai volontari

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e in ogni caso in conformità a quanto dettato dalle leggi vigenti in materia.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Art. 14 - Autocertificazione delle spese sostenute

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 15 - Incompatibilità della qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Patrimonio ed entrate

Art. 16 - Composizione del patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti e/o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Art. 17 - Utilizzo del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate) deve essere utilizzato, nel miglior modo possibile e in ogni caso secondo quanto previsto dalla legge, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 18 - Entrate

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative degli associati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni, sia con soggetti pubblici che privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

Art. 19 - Rimborsi per attività di interesse generale

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che queste siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 21 - Termine dell'esercizio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, o il soggetto da questi incaricato, redige il bilancio entro i termini e le modalità previste dal presente statuto.



Art. 22 - Redazione e approvazione del bilancio di esercizio

Entro il 15/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15/06 per la definitiva approvazione.

Art. 23 - Deposito del bilancio di esercizio

Il bilancio, così come previsto dal d.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30/06 di ciascun anno, secondo forme e modalità stabilite dalla legge.

Art. 24 - Contenuto della relazione di missione

Qualora redatta, la relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 25 - Documentazione delle attività diverse

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26 - Redazione e approvazione del bilancio sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15/06 per la definitiva approvazione.

Qualora redatto, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



Art. 27 - Pubblicità del bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo provvede a fornire idonea pubblicità del Bilancio Sociale eventualmente redatto, ovvero procede alla sua pubblicazione secondo forme e modalità stabilite dalla legge.

Art. 27 Bis - Pubblicità dei compensi

In ogni caso, ai sensi dell'Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Associati

Art. 28 - Possibilità di associarsi

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nella misura di un solo rappresentante designato con apposito atto dell'Ente interessato, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Definizione di associato

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, in regola con il versamento annuale della quota associativa secondo le prescrizioni del Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art. 30 - Quota associativa

Il Consiglio Direttivo, secondo le forme e modalità ritenute consone, stabilisce l'importo della quota associativa per ciascun esercizio, tenendo conto del fabbisogno dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 31 - Versamenti dei soci

La quota associativa, ed ogni altra somma versata per cui non sia esplicitamente stabilito il contrario dalla legge o dal Consiglio Direttivo, non è a nessun titolo e in nessun caso rimborsabile, rivalutabile e/o trasmissibile.



Art. 32 - Domanda di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, secondo forme e modalità da quest'ultimo stabilite.

Art. 33 - Esito della domanda di associazione

Il consiglio Direttivo decide l'accoglimento o il rigetto dell'adesione dei soggetti che abbiano presentato domanda di entrare a far parte dell'associazione, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso, e comunque comunicati all'aspirante socio (anche verbalmente) in fase di presentazione della domanda di associazione.

Art. 34 - Accoglimento della domanda di associazione

Il Presidente, o un soggetto da questi delegato, comunica (anche verbalmente) l'accoglimento della domanda di associazione al nuovo associato.

L'adesione di ogni nuovo associato è annotata nel libro soci.

Art. 35 - Rigetto della domanda di associazione

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione (anche verbalmente) all'interessato.

Art. 36 - Ricorso all'Assemblea per rigetto della domanda di associazione

Il soggetto che abbia ricevuto la comunicazione di rigetto della sua domanda di associazione può, entro quindici giorni dalla ricezione di suddetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Presidente a mezzo raccomandata scritta con ricevuta di ritorno.

Art. 37 - Sostenitori

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori, a discrezione del Consiglio Direttivo, tutti i soggetti che, condividendone gli ideali, forniscono un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione.

I sostenitori non hanno diritto di voto, né diritto di elettorato attivo e/o passivo. Tuttavia, essi hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione, secondo i modi e le forme previste dal presente statuto per gli altri associati.





Art. 38 - Soci Junior

Sono considerati "Soci Junior" coloro che non essendo ancora maggiorenni, previa autorizzazione sottoscritta dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, presentino domanda di associazione.

Esse godono degli stessi diritti e doveri degli altri associati, fatto salvo che:

- non possono coprire cariche sociali;
- Esercitano il proprio diritto di voto coadiuvati dalla presenza di un soggetto che eserciti la potestà genitoriale.

Art 38 Bis Soci onorari

Sono considerati "Soci Onorari Benemeriti" coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, saranno nominati tali dall'Assemblea degli Associati.

Tale nomina può essere attribuita a persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione, ovvero per aver particolarmente sostenuto a stessa nello svolgimento dell'attività sociale.

Diritti e doveri degli Associati

Art. 39 - Informazione e partecipazione degli associati

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, che vengono comunicate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ed illustrate ai medesimi, e di svolgere le attività comunemente concordate.

Gli Associati hanno, altresì, il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Art. 40 - Diritto di voto degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 41 - Esame dei libri sociali

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente. Tale richiesta dovrà essere evasa entro 90 giorni dalla sua ricezione.

L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, alla presenza del socio che ne abbia fatto richiesta e del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo da questi delegato, che illustrerà il contenuto dei libri sociali di interesse per il socio che ne ha fatto richiesta.



Art. 42 - Privacy nell'esame dei libri sociali

E' compito del Presidente, o del soggetto da questi delegato per illustrare il contenuto dei libri sociali di interesse per il socio che ne abbia fatto richiesta di esame secondo quanto previsto dal presente statuto, assicurare il rispetto di ogni normativa applicabile per tutelare la privacy degli associati durante l'esame, ovvero tutelare la riservatezza di eventuali dati personali e di informazioni personalmente identificabili contenuti nei libri sociali secondo i modi e le forme stabiliti dal Consiglio Direttivo, e comunque conformi alle disposizioni di legge in materia.

Art. 43 - Recesso dall'associazione

Ogni associato ha il diritto, previo preavviso scritto di almeno quindici giorni, di recedere dall'appartenenza all'associazione. Tale preavviso dovrà essere comunicato in forma scritta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 44 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- morosità nel pagamento della quota associativa, secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- presentazione di dimissioni scritte (recesso), secondo le modalità previste dal presente statuto;
- esclusione.

Art. 45 - Esclusione di un associato

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per:

- morosità;
- mancato rispetto delle norme statutarie, ovvero la contravvenzione di ogni altro provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo di cui è stata data comunicazione (anche verbale) al socio;
- comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- atti di discriminazione fondati sul genere, l'identità di genere o l'orientamento sessuale, per disabilità, neuro divergenze o altre caratteristiche fisiche, per l'appartenenza a movimenti politici, etnie o movimenti religiosi perpetrati nei confronti di altri soci, ovvero perpetrati nei confronti di qualunque altro individuo durante lo svolgimento delle attività di volontariato per l'associazione;

- comportamenti lesivi dell'immagine dell'associazione presso terzi, ovvero comportamenti non ritenuti consoni allo svolgimento dell'attività di volontariato avvenuti prima, durante e dopo le attività stesse;
- atti di indisciplina, o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- condizioni di inattività prolungata, ingiustificate o non giustificate da adeguata ragione.

Art. 46 - Pubblicità dell'esclusione e diritto di ricorso

Il provvedimento di esclusione di un associato dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro cinque giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante comunicazione scritta da inviare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell'Associazione.

L'assemblea si esprimerà sull'istanza nella prima riunione successiva alla ricezione della stessa.

Art. 47 - Doveri degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché ogni altra disposizione operativa impartita dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un soggetto da questi delegato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: responsabile del servizio).

Gli associati devono altresì:

- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- Versare la quota associativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- Mantenere fede, salvo fondati e giustificati motivi, agli impegni preventivamente concordati con altri associati, con il Presidente, altri membri degli organi sociali, nonché con soggetti esterni quando questi rientrano all'interno di attività dell'Associazione;
- Mantenere un comportamento consono e conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 48 - Intrasferibilità di diritti e doveri

I diritti e doveri di partecipazione degli associati sono personali, dunque non trasferibili in alcun modo se non esplicitamente previsto da provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli Associati, e comunque nel rispetto di quanto sancito dal presente statuto e delle disposizioni di legge in materia.

Art. 49 - Cessazione dei diritti sul patrimonio

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 50 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove nominato;
- il Revisore dei conti, laddove nominato;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Art. 51 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea degli Associati

Art. 52 - Sovranità e composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano, ed è composta da tutti gli associati.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 53 - Presidenza dell'Assemblea

Qualora non diversamente specificato dall'eventuale regolamento dei lavori assembleari, la riunione dell'Assemblea degli associati viene presieduta dal Presidente; in assenza del Presidente, essa viene presieduta dal vicepresidente; in assenza di entrambi, essa è presieduta dal socio più anziano presente all'adunanza.

Art. 54 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli associati, quando convocata in via ordinaria:

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, qualora previsti secondo le modalità stabilite dal Presente statuto, dei membri dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute ed approva il bilancio d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dalla legge;
- delibera sull'esclusione degli associati che abbiano presentato regolare istanza avversa all'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 55 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea degli associati, quando convocata in via straordinaria:

- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 56 - Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea degli associati, stabilendo data, ora e luogo (e/o modalità telematiche) sia della prima che della seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 57 - Comunicazione della convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta (a titolo semplificativo ma non esaustivo: tramite lettera, e-mail, servizi di messaggistica istantanea, altre forme telematiche), e comunque secondo modalità approvate dallo stesso Consiglio Direttivo con sua determinazione, purché garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

La predetta comunicazione viene inviata dal Presidente, o da un soggetto da questi delegato, a tutti gli associati almeno sette giorni prima dell'adunanza. Essa dovrà contenere l'Ordine del Giorno oggetto del dibattito, nonché indicare data, ora e luogo (e/o eventuali modalità telematiche) di svolgimento dell'adunanza.



Art. 58 - Modalità di svolgimento telematiche dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati può svolgersi con modalità telematiche; in tal caso, la predetta comunicazione di convocazione dovrà contenere le indicazioni per consentire agli associati aventi diritto di prendervi parte.

Art. 59 - Convocazione dell'Assemblea in via ordinaria

L'Assemblea degli associati è convocata in via ordinaria:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa;
- quando sia necessario deliberare su una o più materie la cui competenza risulti ad essa attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 60 - Convocazione dell'Assemblea in via straordinaria

L'assemblea degli associati è convocata in via straordinaria:

- per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione dell'associazione;
- quando sia necessario deliberare su una o più materie la cui competenza risulti ad essa attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 61 - Diritto di voto in Assemblea

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Si applicano, in ogni caso, disposizioni all'Art. 2373 del Codice civile in merito di "conflitto di interesse", per quanto compatibili.

Art. 62 - Delega in Assemblea

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Art. 63 - Notifica delle deleghe in Assemblea

Ogni delega deve essere preventivamente notificata, entro e non oltre due giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Consiglio direttivo mediante comunicazione scritta (anche telematica) da parte del delegante, e in ogni caso secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale comunicazione dovrà contenere i dati del delegante e del delegato.

Art. 64 - Validità dell'Assemblea

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 65 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'assemblea, quando questa è convocata in via ordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente Costituita.

Art. 66 - Validità dell'Assemblea straordinaria

Affinché sia validamente Costituita l'assemblea degli Associati convocata in sede straordinaria, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 67 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

Le deliberazioni dell'assemblea, quando questa è convocata in via straordinaria, sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti all'assemblea Validamente Costituita.

Art. 68 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alle sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 69 - Svolgimento telematico dell'Assemblea

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio e/o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 70 - Votazioni dell'Assemblea

Durante lo svolgimento dell'Assemblea degli associati, le votazioni si svolgono per alzata di mano, ovvero secondo modalità assimilabili stabilite dal Consiglio Direttivo e/o dall'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante votazione per alzata di mano, con scrutinio segreto su scheda, ovvero secondo modalità assimilabili stabilite dal Consiglio Direttivo e/o dall'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Qualora l'Assemblea si svolga con modalità telematiche le votazioni possono avvenire mediante sistemi telematici, purchè le modalità di svolgimento garantiscano il rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 71 - Esecutività e pubblicità delle delibere assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 72 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Per ogni mandato, il numero di consiglieri da eleggere viene indicato dal Consiglio Direttivo uscente, tenendo conto dei seguenti criteri:

- che in ogni mandato, venga eletto almeno un minimo di tre consiglieri;
- Che il numero di consiglieri sia determinato tenendo conto del numero di soci(indicativamente in rapporto di un consigliere per ogni quindici soci), in riferimento al numero di soci in regola con tutti gli obblighi nei confronti dell'Associazione al momento in cui la delibera viene emanata;
- Che sia sempre possibile, tenuto conto delle esigenze amministrative, deliberare l'elezione di un numero superiore di consiglieri rispetto a quelli risultanti dai criteri precedenti.



Qualora tale delibera non sia emanata entro il termine del mandato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dimissioni anticipate con impossibilità di sostituire i consiglieri), è fatta salva la possibilità di determinare il numero di consiglieri da eleggere da parte dell'Assemblea tenendo conto dei criteri enunciati precedentemente.

Art. 73 - Elezione, durata delle cariche e rieleggibilità dei consiglieri

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo; successivamente, i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 74 - Ineleggibilità dei consiglieri

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chiunque sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 75 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 76 - Comunicazione della convocazione del Consiglio Direttivo



La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tramite lettera, e-mail, servizi di messaggistica istantanea, altre forme telematiche), comunicazione verbale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: telefonicamente, incontro in presenza, precedente riunione) e comunque secondo modalità approvate dallo stesso Consiglio Direttivo con sua determinazione.

La predetta comunicazione viene inviata dal Presidente, o da un soggetto da questi delegato, a tutti i membri del Consiglio direttivo entro il giorno precedente l'adunanza. Essa dovrà contenere l'Ordine del Giorno su cui sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Direttivo, nonché indicare data, ora ed eventualmente il luogo di svolgimento dell'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche; in tal caso, la predetta comunicazione di convocazione dovrà contenere le indicazioni per consentire ai membri del Consiglio di prendervi parte.

Art. 77 - Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Art. 78 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, quando questo è validamente costituito, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 79 - Votazioni del Consiglio Direttivo

Le votazioni del Consiglio Direttivo, quando questo è validamente costituito, avvengono per voto palese, ovvero secondo modalità assimilabili stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Nei casi in cui l'oggetto della votazione riguardi le nomine, o altri provvedimenti che abbiano a che fare con le persone (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: elezione del Presidente, esclusione di un socio, accoglimento della domanda di associazione di un interessato), le votazioni avvengono per voto segreto, ovvero secondo modalità assimilabili stabilite dal Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 80 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, per la gestione dell'associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Più nello specifico, è compito del Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente;
- eleggere tra i propri componenti il vicepresidente;
- eleggere, anche tra i propri componenti, il tesoriere e il segretario;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;



- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge o dal presente statuto, il bilancio sociale e presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ricevere, accettare e/o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e/o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine alla perdita dello status di associato;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea

Art. 81 - Presidenza e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, essa è presieduta dal Consigliere più anziano presente, o da uno dei presenti da questi nominato.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale della riunione.

Art. 82 - Luogo di svolgimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale dell'associazione, ovvero presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 83 - Svolgimento telematico del Consiglio Direttivo

L'adunanza del Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio e/o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.



Art. 84 - Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Art. 85 - Candidature al Consiglio Direttivo

Ciascun associato, purché in regola con ogni adempimento previsto dal presente statuto per il godimento dei diritti di voto attivo e passivo, può candidarsi per diventare membro del Consiglio Direttivo.

Tutte le candidature devono pervenire mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente, entro e non oltre le 72 ore successive alla convocazione dell'Assemblea nel cui ordine del giorno sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo. Tale comunicazione dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata intestato all'associazione stessa.

E' ammessa la candidatura dei consiglieri uscenti; non vi sono limiti al numero di mandati (consecutivi e non) per cui ciascun consigliere può restare in carica.

Art. 86 - Elezioni del Consiglio Direttivo

Il voto per i membri del Consiglio Direttivo avviene durante l'Assemblea degli associati, e può svolgersi in forma scritta o per alzata di mano, secondo le modalità ritenute consone dal Consiglio Direttivo uscente. Tali modalità saranno illustrate prima dello svolgimento della votazione, anche immediatamente prima dell'inizio della stessa.

Ciascun associato esprime il suo voto indicando le sue preferenze, in numero massimo pari al numero di consiglieri da eleggere. Ogni preferenza espressa eccedente tale numero non potrà essere considerata in nessun caso.

Art. 87 - Votazione per alzata di mano dei consiglieri

Qualora le votazioni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo si svolgano per alzata di mano, la procedura si svolge come segue:

- durante l'Assemblea il segretario, il presidente uscente o in loro assenza un altro soggetto incaricato dall'Assemblea stessa, viene nominato responsabile della procedura e si incarica di tutti gli adempimenti necessari per il suo corretto svolgimento;
- il responsabile della procedura provvede a leggere, in ordine alfabetico per cognome e nome, la lista dei candidati;
- per ciascun candidato, viene richiesto ai soci di esprimere la propria preferenza per alzata di mano;





- il responsabile, o un soggetto da questi incaricato, annota il numero di preferenze ricevute da ciascun candidato, nonché il numero di preferenze espresse da ciascun socio;
- al termine della procedura, risulteranno eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso l'associazione.

Art. 88 - **Votazione scritta dei consiglieri**

Qualora le votazioni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo si svolgano in forma scritta, la procedura si svolge come segue:

- prima della votazione, il segretario predispone ogni strumento necessario al suo corretto svolgimento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assicura la disponibilità delle schede, dell'urna, di penne);
- su ciascuna scheda elettorale è presente l'elenco completo dei candidati, in ordine alfabetico per cognome e nome;
- in corrispondenza di ciascun candidato, deve essere previsto un apposito spazio bianco con cui poter indicare l'eventuale preferenza per quel candidato;
- ciascun votante, a pena di nullità dell'intera scheda, indica le sue preferenze in modo inequivocabile e nel numero massimo stabilito dal presente statuto;
- salvo diversamente deliberato dalla stessa seduta dell'Assemblea in cui si svolgono le elezioni, lo scrutinio avviene nella stessa seduta in cui si svolge la votazione;
- sono proclamati membri del Consiglio Direttivo i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze valide; in caso di parità, prevale il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso l'Associazione.

Art. 89 - **Votazioni telematiche**

E' possibile lo svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo con modalità telematiche; in tal caso, le procedure dovranno essere riconducibili per analogia a quanto previsto per la votazione per alzata di mano o in forma scritta dei consiglieri.

Art. 90 - **Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, indire elezioni suppletive per sostituire i membri mancanti, ovvero provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I

n ogni caso, i nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea degli associati per procedere ad elezioni anticipate del Consiglio Direttivo stesso, ovvero degli altri organi sociali qualora ritenuto opportuno provvedere anche al loro rinnovo anticipato.



Art. 91 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo in carica, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Il Presidente

Art. 92 - Legale rappresentanza del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Eventuali limitazioni della legale rappresentanza del Presidente dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 93 - Durata in carica del Presidente

La durata in carica del Presidente è pari a quella degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere in carica per più mandati, anche consecutivi.

Art. 94 - Autorizzazioni e deleghe del Presidente

Il Presidente dispone dell'uso della firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, nonché a rilasciarne quietanza.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza del Presidente o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

Art. 95 - Provvedimenti d'urgenza del Presidente

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo in un momento successivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente risponderà personalmente degli stessi provvedimenti.

Art. 96 - Elezione del Presidente

Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla sua nomina o nella sua prima riunione, elegge il Presidente dell'Associazione tra i suoi membri.



Art. 97 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

- convoca, coordina e dirige i lavori del Consiglio Direttivo;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, secondo i modi e le forme stabilite dal presente statuto, quelli di straordinaria amministrazione necessari a garantire il funzionamento dell'Associazione;
- adempie ad ogni mansione specificamente prevista nel presente Statuto;
- vigila sul rispetto delle leggi, del presente Statuto e di ogni altro regolamento da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo e dei soci;
- organizza e coordina ogni attività operativa dell'Associazione stabilendo, qualora necessario, ogni altro ulteriore dettaglio operativo indispensabile per il compimento di tali attività non stabilito da altri organi sociali;
- cura i rapporti dell'Associazione con soggetti terzi;
- Rappresenta l'Associazione in tutti gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni in cui tale rappresentanza è prevista;
- è responsabile del buon andamento dell'Associazione e, pertanto, vigila e compie ogni atto si renda necessario per garantirlo;
- adempie ad ogni altra mansione, compito o ruolo, che richieda o meno l'assunzione di responsabilità, il cui adempimento non sia a carico di altre figure (soci, organi sociali, ecc.) secondo il presente Statuto, i regolamenti interni, le leggi ed ogni altra norma applicabile.

Il Tesoriere

Art. 98 - Nomina del Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre la sua prima riunione.

Può essere assegnato il ruolo di Tesoriere al Presidente, ad un qualunque componente del Consiglio Direttivo, ad un associato non facente parte del Consiglio Direttivo, ovvero ad un soggetto esterno all'Associazione. In quest'ultimo caso è richiesta una ratifica della decisione da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 99 - Mandato del Tesoriere

Il Tesoriere resta in carica per la durata dell'intero mandato del Consiglio Direttivo. Si applicano le regole previste dal presente statuto in materia di decadenza dei consiglieri.

Il Tesoriere può svolgere più mandati, anche consecutivi.

Art. 100 - Compiti del Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere e aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- Svolgere ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 101 - Poteri del Tesoriere

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, i fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, ovvero versati sotto forma di denaro contante nella cassa associativa secondo i modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario

Art. 102 - Nomina del Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre la sua prima riunione.

Può essere assegnato il ruolo di Segretario al Presidente, al Tesoriere, ad un qualunque componente del Consiglio Direttivo, ad un associato non facente parte del Consiglio Direttivo, ovvero ad un soggetto esterno all'Associazione. In quest'ultimo caso è richiesta una ratifica della decisione da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 103 - Mandato del Segretario

Il Segretario resta in carica per la durata dell'intero mandato del Consiglio Direttivo. Si applicano le regole previste dal presente statuto in materia di decadenza dei consiglieri.

Il Segretario può svolgere più mandati, anche consecutivi.

Art. 104 - Compiti del Segretario

Al Segretario spetta il compito di:

- redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- redigere e tenere aggiornati i verbali di Assemblea;
- trascrivere i verbali sugli appositi libri;





- tenere aggiornati e custodire i libri sociali, ove la competenza non sia affidata ad altro soggetto dal Consiglio Direttivo;
- Svolgere ogni altra mansione affidatagli dal Consiglio Direttivo

Organo di Controllo

Art. 105 - Nomina dell'Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: superamento dei limiti di cui all'Art. 30 del d.lgs. n. 117/2017), o per delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, dopo aver determinato il numero dei suoi componenti, nomina un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 106 - Componenti dell'Organo di Controllo

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso in cui l'Organo di controllo sia collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dello stesso.

In ogni caso, quando questo è nominato, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 107 - Compiti dell'Organo di Controllo

Quando nominato, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili), ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Quando nominato, inoltre, l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna secondo le modalità previste dal presente Statuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 108 - Ispezioni dell'Organo di Controllo

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 109 - Revisione dei conti dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro



Art. 110 - Compensi dell'Organo di controllo

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Revisore dei conti

Art. 111 - Nomina del Revisore dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 31 del d.lgs. n. 117/2017), e tale funzione non sia già svolta dall'Organo di Controllo o per determinazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 112 - Revisione dei conti dell'Organo di controllo

Qualora l'Organo di Controllo sia stato nominato, ed i Suoi membri siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il Vicepresidente

Art. 113 - Nomina del Vicepresidente

Contestualmente alla sua nomina, ovvero entro la prima riunione successiva, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente.

Può essere nominato Vicepresidente soltanto un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 114 - Mandato del Vicepresidente

Il Vicepresidente resta in carica per la durata dell'intero mandato del Consiglio Direttivo. Si applicano le regole previste dal presente statuto in materia di decadenza dei consiglieri.

Il Vicepresidente può svolgere più mandati, anche consecutivi.



Art. 115 - Compiti del Vicepresidente

Al Vicepresidente spetta il compito di:

- coadiuvare e supportare, nei modi e nelle forme da questi indicati, il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni;
- sostituire, qualora non sia possibile il loro svolgimento in prima persona dallo stesso, il Presidente nell'esercizio di ogni sua funzione, nelle forme, nei modi e nei tempi da questi indicati, anche senza un'esplicita delega scritta.

Il Vicepresidente non può, senza esplicita autorizzazione scritta da parte del Presidente e/o determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo, delegare in alcun modo e forma alcuno dei suoi compiti, temporaneamente o permanentemente.

Libri sociali

Art. 116 - Tenuta dei Libri sociali

L'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli Associati (o "libro soci");
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e di eventuali altri organi sociali.

Art. 117 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori (il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo).

Art. 118 - Accesso agli atti

I documenti sociali all'articolo precedente devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione secondo i modi, le forme e i tempi previsti dal presente statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 119 - Modalità di delibera dello scioglimento

Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile l'Assemblea degli associati delibera, stabilendone i modi, le forme, ed eventualmente i tempi, lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 120 - Liquidatore e destinazione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore. Essa delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di quanto previsto nel presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

L'Associazione, pertanto e' tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

Disposizioni transitorie e finali

Art. 121 - Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 122 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni). Per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile.



NOTE

Esente da imposta di registro e imposta di bollo ai sensi dell'Art.82, comma 2 e 3, del D.lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lecce, Ufficio Territoriale di Lecce(LE) il giorno 03/05/2024 al N° 623, Serie 3

